

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 29
del 14/03/2017

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 14/2014 del 03/2/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico della Sig.ra Urgesi Maria Giovanna C.F. RGSMGV65S53D508X, nata a Fasano (BR) il 13/11/1965 e residente a Mascali (CT) Via Spiaggia n° 77, nella sua qualità di titolare dell'attività denominata "Al Limoneto s.r.l." con sede in Acireale Via G. Verga n° 139, nonché obbligato in solido per la violazione di cui al regolamento comunale sulla pubblicità approvato con Delib. Comm. Straord. 543 del 22/10/1994 e Ordinanza Sindacale n° 36 del 13/7/2000, accertata in data 14/12/2013, a seguito di accertata distribuzione di volantini pubblicitari aventi testo "Al Limoneto", posizionati sulle auto in sosta lungo le Vie Della Regione, Ravanusa, Duca D'Aosta, Etna ecc.;

L'infrazione è stata accertata in data 14/12/2013 lungo le vie sopra elencate;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 06/2/2014;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Alla suddetta di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 206,58 più Euro 27,05 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 233,63;


INGIUNGE

Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 14 MAR. 2017.-

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.


ISP.



Il Dirigente P.M.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.